DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER IL 1992

Art. 24

Disposizioni in materia di pensioni dirette e di reversibilità

nonche' di locazioni di alloggi di proprieta' delle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza. Per i decessi a decorrere dal 1' gennaio 1992, sono soppressi l'articolo 4 della legge 5 febbraio 1968, n. 85, ed il comma secondo dell'articolo 26 della legge 29 aprile 1976, n. 177, nonche' le suc- cessive modificazioni ed integrazioni. Limitatamente al calcolo della pensione le aliquote di cui all'allegato A della legge 26 luglio 1965, n. 965, relative ad anni inferiori a quindici sono sostituite dal valore pari a 0,0250 per ogni anno di servizio utile. I valori intermedi sono determinati sulla base di dodicesimi di detto valore annuo con arrotondamento della quarta cifra decimale. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), e comma 3 della legge 8 agosto 1991, n. 274, debbono intendersi nel senso che si applicano anche nel caso in cui, anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 274 del 1991, gli enti abbiano perso la natura giuridica pubblica che consentiva l'iscrizione alle casse pensioni degli istituti di previdenza ovvero i dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili siano transitati a societa' private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione che abbiano attribuito alle stesse societa' le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende. Il comma 7 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 274, e' sostituito dal seguente: "7. Le norme contenute nei primi cinque commi dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, continuano a trovare applicazione per quanto concerne la facolta' data agli enti parastatali, agli enti di diritto pubblico ed agli enti morali di iscrivere alle casse pensioni degli istituti di previdenza le categorie di personale dipendente.". Le norme di cui al comma 4 continuano a trovare applicazione altresi' agli istituti ed enti di cui agli articoli 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i cui regolamenti siano stati riconosciuti dal Ministero della sanita' equipollenti al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ancorche' riconosciuti istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ai sensi delle vigenti norme. Ai provvedimenti della Direzione generale degli istituti di previdenza, corrispondenti a quelli previsti dagli articoli 11, 15, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, si applica il dodicesimo comma dell'articolo 11 del medesimo decreto.

Versione in vigore dal 21 marzo 1992, non più in vigore dal 21 maggio 1992 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992
Estremi	Decreto-legge 17 marzo 1992, n. 233
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-finanza-locale-per-il-1992-1992/art-24-disposizioni-in-materia-di-pensioni-dirette-e-di-reversibilita/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it